

Sentenza: 18 giugno 2007, n. 200

Materia: assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: dedotto dal rimettente l'articolo 3 della Costituzione.

Rimettente: Corte di Appello di Torino.

Oggetto : articolo 2, comma 1, lettera d) ed articolo 21, comma 1, lettera d) della legge regionale Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 348 in data 19 dicembre 1981).

Esito: illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'oggetto, in riferimento al principio di ragionevolezza desumibile all'articolo 3 della Costituzione, limitatamente alle parti che individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

La Corte di Appello di Torino, nel corso del giudizio promosso da un privato avverso un decreto del Comune di Torino con il quale era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale in oggetto. Il rimettente premette che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio era stata dichiarata per la perdita dei requisiti prescritti e cioè perché la ricorrente risultava proprietaria di un immobile il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 392/1978, superava il valore di un alloggio di condizioni medie abitative nella regione, quantificato in 10.000.000 di lire (articolo 2, comma 1, lettera d), e dunque superiore alla soglia stabilita dalle norme censurate.

Il rimettente sostiene che tale valutazione è stata stabilita in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge 392/1978), calcolato sulla base di una normativa, quella sull'equo canone, superata dall'introduzione dei patti in deroga, previsti dalla legge 359/1992 e successivamente, dalla libera contrattazione delle parti di cui alla legge 431/1998 e che non può indicare il valore effettivo del bene stesso.

Il rimettente richiama altre sentenze della Corte (399 e 135 del 2004, 176 e 229 del 2000) con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali nelle parti in cui il valore locativo veniva calcolato sulla base della legge 392/1978, tanto più che la legge in questione, dopo l'abrogazione dell'articolo 12, ha sostanzialmente privato di significato i precedenti indici convenzionali (Sentenza 176/2000).

La Regione Piemonte osserva come altresì possa richiamarsi costante giurisprudenza in ordine alla inammissibilità di questioni prive del requisito della rilevanza o sollevate in via ipotetica o che investono norme non più vigenti nell'ordinamento giuridico.

La Corte motiva la rilevanza delle questioni, affermando che la fattispecie oggetto del giudizio principale si è perfezionata prima dell'abrogazione della legge regionale 64/1984 avvenuta , ad opera della Regione Piemonte con l.r. 46/1995 , e che pertanto la stessa è disciplinata proprio dalle norme censurate.

La Corte inoltre sostiene fondata la questione di legittimità costituzionale sostenendo che la stessa ha già più volte affermato ,(vedi sentenze sopracitate), l'irragionevolezza di disposizioni regionali che, ai fini dell'applicazione delle norme sull'assegnazione o decadenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica, facessero riferimento alla legge 392/1978, dopo che la stessa legge "era stata modificata o abrogata".

Da qui ne discende la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali in oggetto che assumevano come riferimento il criterio del valore locativo dell'immobile eventualmente posseduto dall'interessato, calcolato secondo i criteri della legge 392/1978, in gran parte abrogata.